Comportamento dei pedoni: Art. 190 del Codice della strada

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli spazi per essi predispostil qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposta al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sopra-passaggi, quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, ipedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

3. E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezionil è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonalil qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2

4. E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessitàl è altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti edonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti

6. E' vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate

luogo e data, _____

Firma per presa visione

….....